

PAGATO e...
PER ~~spese di ufficio~~



Sent. 166/14
Cron. 717/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE A L G H E R O

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO

Nella persona del dott. Giuseppe Fracassi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia civile iscritta al n.145/12 R.G., promossa da

~~Spa~~: attore con avv.ti ~~Spa~~ e ~~Spa~~
contro
Meridiana Fly Spa: convenuta con avv.ti ~~Spa~~

Oggetto: azioni di competenza del G.di P. in materia di risarcimento danno

CONCLUSIONI PER LE PARTI

per parte attrice:

accertata e dichiarata la responsabilità di Meridiana Fly Spa per i danni tutti sopportati e patiti dalla odierna attrice, per l'effetto condannarsi, la prima, alla rifusione dell'integrale risarcimento per la ritardata consegna del bagaglio, per il danneggiamento dello stesso e per il conseguente furto di effetti personali contenuti all'interno del bagaglio medesimo per un danno quantificabile in € 1.000,00 oltre interessi legali dal fatto al saldo ovvero in quella minor somma che sarà accertata anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre al rimborso di spese sostenute e documentate, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore degli avvocati, antistatari;

per parte convenuta:

in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione de quo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, per l'effetto, adottare i provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.

in via principale nel merito, rigettarsi tutte le domande ex adverso spiegate poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rigettarsi le istanze monetarie avanzate da [REDACTED] e limitare il risarcimento alla minor somma stabilita dal Giudice, a seguito di accertamento, ai sensi e per gli effetti sanciti dalla Convenzione di Montreal 1999 per un importo comunque inferiore ad 1.000 DSP, con vittoria di spese competenze e onorari oltre accessori di legge

MOTIVO DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

In fatto:

con atto di citazione depositato in cancelleria in data 18.09.2012, [REDACTED] conviene in giudizio Meridiana Fly in persona del legale rappresentante p.t. al fine di vederla condannare per tutti i disagi ed i danni materiali sopportati dalla prima per causa e fatto esclusivi della compagnia convenuta.

Più precisamente, in data 11 giugno 2010 la deducente, a seguito delle procedure di check-in c/o l'aeroporto di Elmas (Ca), consegnò il proprio bagaglio al personale addetto, contenente indumenti ed effetti personali che venne imbarcato sul volo Cagliari-Palermo; al momento dello sbarco non poté rientrare in possesso della sua valigia in quanto risultante smarrita; adempiuto alle procedure del caso c/o l'ufficio Lost and Found, in data 13 giugno 2012 le veniva consegnato il bagaglio smarrito per il quale dovette sostenere la spesa di € 50,00 dovuta al trasporto dello stesso dall'aeroporto di Palermo sino al luogo di residenza dell'attrice; solamente una volta liberato il bagaglio dal cellophane che lo avvolgeva la [REDACTED] poté constatare la manomissione dello stesso e la mancanza, al suo interno, di buona parte del contenuto dovendo, pertanto, provvedere ad acquistarne del nuovo sostenendo una spesa superiore ad € 400,00 constatando, al contempo anche l'irrimediabile danneggiamento della valigia marca "Balestra", non più utilizzabile; per questa ragione si recò c/o gli uffici della Polizia di Stato ove sporse rituale denuncia perseverando, altresì, con [REDACTED]

la richieste di risarcimento alla compagnia aerea (che offriva complessivamente € 68,16 a saldo del danno) e che procedeva in interminabili ed inconferenti colloqui telefonici con la società "Bagagli Smarriti".

In data 25 febbraio 2013, costituitasi Meridiana Fly a patrocinio degli avv.ti ~~_____~~ gli stessi, in via preliminare, sostenevano la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. chiedendo che, per l'effetto, il Giudice adottasse i provvedimenti previsti dall'art. 164 c.p.c. eccependo, al contempo, la assenza di responsabilità in capo alla convenuta per carenza di legittimazione passiva contestando, peraltro il quantum debeatur preteso dalla ~~_____~~ asseritamente non dovuto per gli effetti dei limiti stabiliti dalla convenzione di Montreal 1999.

In diritto

nel presente giudizio tratto in decisione in data 16 giugno 2014, rigettata la eccezione preliminare ai sensi del combinato disposto degli artt. 166-171 c.p.c. in quanto la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 2° comma, considerato che l'odierna attrice ha intrattenuto rapporti contrattuali esclusivamente con la compagnia convenuta Meridiana Fly e che, pertanto, la stessa ha obbligo di custodia da cui consegue la responsabilità del custode in merito al bagaglio allo stesso affidato,

contraria istanza, eccezione e deduzione respinte così definitivamente pronunciando:

accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Meridiana Fly Spa a risarcire, in favore di [REDACTED], l'importo capitale di € 922,00 oltre interessi di legge dal fatto al saldo;

condanna altresì Meridiana Fly, in persona del legale rappresentante p.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti [REDACTED], antistatari, da liquidarsi in € 1.205,00 oltre spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Alghero

Il Giudice di Pace
Dr. Giuseppe Fracassi

Visto il 1/9/14
[REDACTED]

